

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Dal Moro Presidente dott. Silvia Giani Giudice Relatore dott. Pierluigi Perrotti Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 57768/2014 promossa da: A. C., S. Z., C. P. e la B. A. M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. M. M., in proprio e nell'interesse di M. Srl, tutti rappresentati e difesi dall'avv. G. T., giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, Via n. II

ATTORI

contro

UNIVERSAL M. ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti B. Q. e G. Q., giusta procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via F. S. n. 14; A. F. e Z. & F. M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. V. C. e dall'avv. R. C., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. C. in Milano, n. II S. SRL A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ti G. P. e F. P., giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso gli avvocati C. Nonché nei confronti di F. M. T.

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Diritto d'autore : plagio di opera musicale

CONCLUSIONI

Per gli attori: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE E ISTRUTTORIA: accertato che il CTU nella redazione della consulenza tecnica: ha illegittimamente acquisito e utilizzato il materiale documentale depositato dai consulenti di parte M G. e M V. oltre il termine di sbarramento di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., dopo l'inizio delle operazioni peritali (verbale dell'operazione peritale del 12.01.2016 e memoria dell'11.02.2016), al di fuori del contraddittorio e senza alcuna autorizzazione (cfr.: all. M G. A, B, C, D mp3, cd, copie di vinile, nonché lo spartito non originale dell'opera "Doot Doot", già contestato: cfr. osservazioni datate 22.04.2016 del CTP di parte attrice; all. to M V. dopo l'inizio delle operazioni peritali, già contestato - cfr. verbale dell'operazione peritale del 12.01.2016 e memoria del 18.01.2016 - recante brani "Concerto N.1 di Tchaikovsky" e "Wachet Auf, ruf uns die Stimme" BWV 645, corale di J.S. Bach"); ha illegittimamente posto a fondamento delle proprie conclusioni proprio tali documenti tardivamente e non ritualmente prodotti, con ciò esorbitando dal proprio incarico e ruolo di consulente tecnico (per completezza evidenziandosi che il Giudice aveva autorizzato il CTU ad acquisire, se ritenuto necessario, gli spartiti delle opere oggetto di contestazione e delle asserite anteriorità - Doot Doot, Dancing Q., Gli uomini non Cambiano e Nel sole"); non ha acquisito gli spartiti originali delle opere indicate nel quesito quali eventuali precedenti e ha invece violato il principio di inutilizzabilità di qualsiasi altro documento veicolato nel giudizio direttamente dai CTP; non ha risposto al quesito formulato dal giudice ed è incorso in plurime inadempienze e palesi errori in quanto: - ha omesso in toto di riportare la rappresentazione grafica dei due ritornelli messi a confronto; - non ha in alcun modo risposto alle osservazioni effettuate dal consulente di parte attrice nelle memorie del 14.04 e 22.04.2016, limitandosi a rispondere che "nessuna delle critiche esposte dal CTP, in modo peraltro apodittico ed eccessivamente polemico, coglie nel segno"; - ha ignorato completamente le censure svolte dal CTP di parte attrice relative alla questione dell'appartenenza ai generi; - non ha effettuato alcuna analisi comparativa dei brani oggetto delle asserite anteriorità specificati nel quesito, limitandosi a convalidare, senza alcuna verifica, le tesi dei CTP di parte convenuta; - ha omesso di effettuare alcuna analisi melodica e armonica relativamente allo strumentale del brano "Doot Doot" (qualificato dal CTU come "l'esempio più eclatante") e non ha risposto alle osservazioni ad esso relative effettuate dal CTP di parte attrice; - ha omesso qualsiasi analisi comparativa tra il brano "T. me to The Sunshine" e i due esempi classici, prodotti tardivamente ("Concerto N.1 di Tchaikovsky" e "Wachet Auf, ruf uns die Stimme" BWV 645, corale di J.S. Bach"), sui quali il CTU ha fondato le

proprie conclusioni, e ha erroneamente ritenuto, senza aver effettuato alcuna analisi musicale, che l'identità di poche note determinerebbe l'identità della melodia; - ha omesso di effettuare qualsiasi tipo di analisi ritmica; - si è limitato a svolgere una rudimentale e approssimativa analisi armonica tra i due brani, omettendo qualsiasi indagine in merito ai possibili antecedenti indicati dai convenuti; - non ha rilevato e ha ignorato l'assoluta identità armonica dei due ritornelli dei brani per cui è causa e soprattutto le funzioni tonali dimostrando di ignorare che le poche e influenti diversità armoniche tra i due brani avvengono all'interno della medesima famiglia di accordi costruiti sui gradi di un'unica scala; - è incorso in un errore plateale nel ritenere che la nota SI in S. abbia carattere di appoggiatura, quando in realtà è vera e propria nota reale; - dopo aver riconosciuto la coincidenza delle cinque note nel ritornello, si è erroneamente limitato a riportarsi alle stesse e non ha dato conto che non si tratta di coincidenza melodica di cinque note consecutive, ma di cinque note che formano quattro battute in 4/4 ripetute (nei ritornelli messi a confronto) ben tre volte e che il ritornello de quo non è formato, quindi, da cinque note, bensì da ben dodici battute perfettamente uguali (tre frasi identiche di quattro battute ciascuna e per giunta le dodici battute iniziali dei due ritornelli). In tal modo, ignorando, non solo le osservazioni del CTP di parte attrice, ma lo stesso quesito del Giudice; - ha omesso qualsiasi analisi anche in riferimento alla struttura ritmica dei versi dei due ritornelli messi a confronto (metrica del testo letterario); - ha svolto affermazioni prive di alcun minimo sostegno, né teorico, né tecnico, né documentale; - non ha effettuato alcuna indagine in materia di composizione e sulle funzioni musicali delle parti censurate dei brani oggetto di causa, ambiti di indagine invece essenziali e imprescindibili per la decisione del quesito de quo; per tutto quanto sopra, rilevate e accertate le conclamate illegittimità e/o inadempienze compiute dal CTU e, quindi, accertata la nullità e/o illegittimità e/o insufficienza e/o inadeguatezza e/o inidoneità e/o inutilizzabilità della Consulenza Tecnica d'Ufficio, Voglia il Tribunale adito disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti già formulati in seno al presente giudizio e, in specie, di cui all'udienza del 17 novembre 2015 e/o la sostituzione del Consulente tecnico d'ufficio e/o, quanto meno, la riconvocazione dello stesso per la rinnovazione delle indagini per tutti i motivi innanzi esposti.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che l'opera musicale dei sigg. A. F. e F. M. T. dal titolo "Quale Senso Abbiamo Noi", edita dalle Società U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. e Z. & F. M. S.r.l., interpretata dal sig. A. F., in arte Z., costituisce evidente caso di plagio e/o contraffazione dell'opera musicale dei sigg. A. C., S. Z. e C. P. dal titolo "S." (ora "T. Me T. T. S.") e che la condotta posta in essere dai convenuti è lesiva dei diritti morali e patrimoniali dei sigg. A. C., S. Z. e C. P. e delle società B. A. M. S.r.l. e M. S.r.l., condannare i convenuti sig. A. F., Z. & F. M. S.r.l. e U. M. Italia S.r.l., in via solidale e/o ciascuno per la propria responsabilità, al

risarcimento dei danni patrimoniali arrecati ai sigg. A. C., S. Z. e C. P. ed alle società B. A. M. S.r.l. e M. S.r.l., nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali subiti dagli autori dell'opera "S." (ora "T. Me T. T.X S.") sigg. A. C., S. Z. e C. P., nella somma accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa; inibire a tutte le parti convenute l'ulteriore utilizzo dell'opera plagiaria; ordinare, a spese delle convenute, la pubblicazione della sentenza, ovvero di una parte di essa, sui maggiori quotidiani e riviste specializzate nazionali.

IN VIA ISTRUTTORIA: La scrivente difesa altresì chiede che l'Ill. mo Tribunale adito Voglia: A. - ammettere la prova per testi sui capitoli di prova indicati nella memoria attorea di cui all'art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., datata 7 aprile 2015, qui da intendersi integralmente ritrascritti parola per parola, premessa sempre la locuzione "V. che", con i testi ivi indicati; B. - ammettere l'interrogatorio formale del sig. F. A. sui capitoli di prova indicati nella memoria attorea di cui all'art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., datata 7 aprile 2015, qui da intendersi integralmente ritrascritti parola per parola, premessa sempre la locuzione "V. che", e di cui alla precedente lettera A; C. - rigettare la prova per testi e per interpello richiesta dalla difesa del sig. F. e della Z. & F. M. nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 7 aprile 2015 per tutti i motivi esposti in atti e, in specie, nella memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 27 aprile 2015; nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova richiesta ex adverso, in tutto o anche solo in parte, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutte le circostanze ammesse con i testi già indicati nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 7 aprile 2015; D. - disporre l'acquisizione delle scritture contabili e dei rendiconti Siae, (anche presso la Siae) delle società convenute nonché i rendiconti Siae dei sigg. A. F. e F. M. T. relative agli utili conseguiti in seguito alla pubblicazione, riproduzione, diffusione e commercializzazione in ogni sua forma e su ogni supporto fisico e digitale, dell'opera musicale dal titolo "Quale Senso Abbiamo Noi" incluso anche nell'album "Una R. B.", nonché di quelli relativi agli introiti percepiti dalle parti convenute a seguito dello sfruttamento economico dell'opera musicale dal titolo "Quale Senso Abbiamo Noi" incluso anche nell'album "Una R. B." e disporre, comunque, consulenza tecnica contabile anche sui predetti documenti diretta ad accertare gli utili conseguiti in seguito alla pubblicazione, riproduzione, diffusione e commercializzazione in ogni sua forma e su ogni supporto fisico e digitale, dell'opera musicale dal titolo "Quale Senso Abbiamo Noi" incluso anche nell'album "Una R. B.", nonché gli introiti percepiti dalle parti convenute a seguito dello sfruttamento economico dell'opera musicale dal titolo "Quale Senso Abbiamo Noi" incluso anche nell'album "Una R. B.". IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, accessori e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014.

Per la convenuta U. M. ITALIA SRL: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis rejectis, così giudicare NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - anche in considerazione delle risultanze dell'espletata CTU tecnico/musicale, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte dai Signori A. C., S. Z., C. P., nonché da B. A. M. S.r.l., in proprio e nell'interesse di M. S.r.l., sia in fatto che in diritto e, per l'effetto - respingere tutte le domande svolte dai predetti Signori A. C., S. Z., C. P., nonché da B. A. M. S.r.l., in proprio e nell'interesse di M. S.r.l.; - dichiarare, in ogni caso, inammissibili ed infondate tutte le domande inibitorie proposte ex adverso; - assolversi, in ogni caso, U. M. Italia S.r.l. da tutte le domande dedotte dalle parti attrici nei suoi confronti, siccome infondate in fatto ed in diritto.

NEL MERITO, IN VIA DI MANLEVA E REGRESSO: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte o alcune delle domande proposte dai Signori A. C., S. Z., C. P., nonché da B. A. M. S.r.l., in proprio e nell'interesse di M. S.r.l., condannare il S. A. F. a manlevare e comunque tenere indenne U. M. Italia S.r.l. da qualsivoglia domanda da questi dedotta nei suoi confronti e da ogni conseguenza pregiudizievole e, conseguentemente - condannare il S. A. F. a pagare e rimborsare a U. M. Italia S.r.l. ogni e qualsiasi somma che la medesima fosse costretta a corrispondere o versare a qualsivoglia titolo in favore dei Signori A. C., S. Z., C. P., nonché di B. A. M. S.r.l., in proprio e nell'interesse di M. S.r.l. e, comunque, a risarcirla da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande proposte dagli attori.

IN VIA ISTRUTTORIA: - Senza con ciò in alcun modo voler invertire l'onere probatorio posto unicamente in capo alle controparti, ammettersi prova per interpellato del S. A. F., nonché del legale rappresentante della Z. & F. M. S.r.l., e per testi, sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, con contratto del 9 luglio 2010, i Signori A. F. e F. T., nella loro qualità, rispettivamente, di autore della parte musicale e co-autori del testo letterario dell'opera "Quale senso abbiamo noi", cedevano a U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. a socio unico e Z. & F. M. S.r.l., tutti gli esclusivi diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale "Quale senso abbiamo noi", come da doc. 4 che si rammostra; 2) vero che, in forza del contratto del 9 luglio 2010, all'art. 15), i Signori F. e T. garantivano a U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. a socio unico e Z. & F. M. S.r.l. che l'opera musicale "Quale senso abbiamo noi" era originale, nuova ed inedita, e di non aver incluso nella stessa alcun elemento che potesse provocare lesioni di diritti di terzi, come da doc. 4 che si rammostra; 3) vero che i Signori F. e T., in forza del contratto di cui al capitolo che precede, all'art. 15), assumevano ogni responsabilità, ivi compreso il risarcimento del danno, che fossero derivati a U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. a socio unico e Z. & F. M. S.r.l., relativamente alla non veridicità o incompletezza delle assicurazioni e/o dichiarazioni rese all'art. 15 medesimo e, più in generale, nel contratto del 9 luglio 2010, manlevando all'uopo ed interamente U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. a socio unico e Z. & F. M. S.r.l.,

come da doc. 4 che si rammostra; 4) vero che, ai fini della stipulazione del contratto datato 9 luglio 2010, di cui al doc. 4 che si rammostra, il S. A. F. e la Z. & F. M. S.r.l. erano assistiti dall'Avv. V. C.; 5) vero che il testo del contratto datato 9 luglio 2010, di cui al doc. 4 che si rammostra, veniva inviato, in data 13 luglio 2010, all'Avv. V. C., in qualità di legale del S. A. F. e della Z. & F. M. S.r.l.; 6) vero che il contratto datato 9 luglio 2010, avente ad oggetto l'acquisizione dei diritti editoriali relativi all'opera musicale "Quale senso abbiamo noi" da parte dei co-editori U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. a socio unico e Z. & F. M. S.r.l. (di cui al doc. 4 che si rammostra), si colloca ed era connesso con le trattative instauratesi fra U. M. Italia S.r.l. e l'autore A. F. (in arte "Z.") a cavallo tra la scadenza del precedente contratto editoriale tra U. M. Italia S.r.l. ed il S. A. F., nonché la Z. & F. M. S.r.l., e la sottoscrizione del nuovo contratto editoriale datato 25 febbraio 2015 (di cui al doc. 8 che si rammostra); 7) vero che il Dottor C. Buja e/o il Dottor A. M. e, comunque, i Dirigenti della Divisione E. della U. M. Italia S.r.l. negoziavano con il S. F., il legale rappresentante della Z. & F. M. S.r.l. e l'Avv. V. Costa (legale di questi ultimi due soggetti) l'oggetto, il corrispettivo economico dovuto al S. F. e, più in generale, il contenuto del contratto datato 25 febbraio 2015 (di cui al doc. 8 che si rammostra); 8) vero che, nel corso delle trattative di cui ai precedenti capitoli 6) e 7), il S. A. F. e la Z. & F. M. S.r.l. erano assistiti dall'Avv. V. C.; 9) vero che il contratto datato 25 febbraio 2015 prevede la cessione, da parte del S. F. a favore di U. M. Italia S.r.l., e la disciplina di tutti i diritti di economica utilizzazione relativi anche alla composizione "Quale senso abbiamo noi", pubblicata nell'Album dell'artista "Z." dal titolo "Una R. B." e ricompresa nelle opere elencate all'Allegato "A" al suddetto contratto, come da doc. 8 che si rammostra; 10) vero che, in forza del contratto datato 25 febbraio 2015, all'art. 2.1, lettera a. I), il S. F. ha l'obbligo di creare O. nuove, originali ed inedite, come da doc. 8 che si rammostra; 11) vero che, in forza del contratto datato 25 febbraio 2015, all'art. 2.3, il S. F. garantiva a U. M. Italia S.r.l. il libero pacifico godimento dei diritti di utilizzazione relativamente alle opere di cui al contratto stesso e che le utilizzazioni economiche relative alle suddette opere non violavano in alcun modo diritti di terzi, come da doc. 8 che si rammostra; 12) vero che, in forza delle garanzie di cui ai capitoli II) e 12) che precedono ed espresse agli artt. 2.1, lettera a. I) e 2.3 del contratto datato 25 febbraio 2015, il S. F. si obbligava a tenere manlevata ed indenne U. M. Italia S.r.l. da qualsiasi danno e spesa che potessero derivare a quest'ultima da contrarie pretese di terzi, come da doc. 8 che si rammostra.

Nello specifico, si chiede l'interpello formale del S. A. F., nonché del legale rappresentante della Z. & F. M. S.r.l., sui capitoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), II), 12). - dichiararsi l'inammissibilità, l'irrelevanza e, quindi, il rigetto delle capitolazioni di prova di cui alla memoria istruttoria attrice, in quanto: i capp. 1) e 2) sono palesemente irrilevanti; il cap. 3) è ininfluenza e, peraltro, la dimostrazione ivi richiesta dovrebbe essere fornita per tabulas e non per escussione testimoniale; il

cap. 4) è parimenti ininfluente, proprio come il successivo cap. 5); - rigettarsi le ulteriori istanze istruttorie di cui alla memoria di replica degli attori, in quanto inammissibili, irrilevanti ed infondate; - nella denegata ipotesi di ammissione delle capitolarizzazioni di prova di cui alle memorie istruttorie attrici, U. chiede di essere ammessa alla prova contraria anche con i testi già indicati da questa difesa; - respingersi la richiesta attorea di acquisizione delle scritture contabili di U. ex art. 156-bis l.d.a., in quanto pretesamente inammissibile per le ragioni riassunte da U. nei propri scritti difensivi, cui si riporta; - respingersi la prova testimoniale dedotta dai convenuti A. F. e Z. & F. M. S.r.l. nella loro memoria istruttoria, in quanto irrilevanti ai fini del decidere e, in particolare, il cap. 1) è inammissibile in quanto generico e contenente opinioni o giudizi vietati ai testi; - nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dei convenuti A. F. e Z. & F. M. S.r.l. nella loro memoria istruttoria, U. chiede l'ammissione a prova contraria; - rigettarsi le ulteriori istanze istruttorie di cui alla memoria di replica dei convenuti A. F. e Z. F. M. S.r.l., in quanto inammissibili, irrilevanti ed infondate; - con ogni più ampia riserva di anche diversamente dedurre, produrre, indicare testi, articolare prove e concludere nei termini di legge.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per i convenuti A. F. e Z. & F. M.: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte degli attori, poiché infondate in fatto ed in diritto, e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e degli scritti difensivi successivamente depositati; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli attori e di condanna dei convenuti a risarcire gli attori, accertata ex art. 1341 co. 2 c.c. l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità dell'art. 15 del Contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera musicale del 9/07/2010, prodotto in atti quale documento n. 1 di S. e documento n. 4 di U., e ciò per i motivi di cui in narrativa della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., sub paragrafo E), depositata nell'interesse di Z. e della Z&F, rigettare le domande di manleva promosse da U. e S. e regolare i rapporti tra i coobbligati secondo quanto previsto sub art. 2055 c.c., ossia alla luce della gravità della colpa di ciascuno ovvero presumendo colpe uguali; IN VIA ISTRUTTORIA: senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste affinché il Giudice adito voglia ammettere la prova per testi e l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ritualmente formulati dalla difesa convenuta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., alla quale integralmente ci si riporta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la convenuta S. SRL: Voglia il Tribunale Ill. mo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare: NEL MERITO: a) respingere ogni domanda avversaria, anche istruttoria, proposta nei confronti di S., in quanto del tutto infondata in fatto e diritto; SUBORDINATAMENTE NEL MERITO: b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, e salvo gravame, dichiarare il Sig. A. F. obbligato a tenere manlevata ed indenne S. dalle domande ex adverso proposte, condannando lo stesso a rimborsare alla convenuta ogni somma che quest'ultima fosse tenuta a sborsare e/o corrispondere a qualsivoglia titolo agli attori per effetto dell'accoglimento delle domande medesime, ivi incluse le spese di lite, nonché a risarcire ogni effetto pregiudizievole che dovesse comunque derivarne a proprio carico, anche e specificamente in caso di accoglimento della domanda di inibitoria della futura utilizzazione del brano "Quale senso abbiamo noi" da parte di S., da accertarsi in corso di causa e/o in separato giudizio e determinarsi anche in via equitativa, occorrendo; IN OGNI CASO: c) con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, occorrendo, anche in via Istruttoria e fatto salvo ogni altro diritto.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 26.9.2014, gli attori citavano in giudizio i convenuti, chiedendo che fosse accertato che l'opera musicale dei sigg. A. F. e F. M. T., dal titolo "Quale Senso Abbiamo Noi", edita dalle Società U. M. Italia S.r.l., S. S.r.l. e Z. & F. M. S.r.l., interpretata dal sig. A. F., in arte Z., fosse un plagio dell'opera musicale dei sigg. A. C., S. Z. e C. P. dal titolo "S." (ora "T. Me T. T.X S."). A tal fine, allegavano che: - i sig. ri A. C., S. Z. e C. P. erano, rispettivamente, autore della parte letteraria e compositori della parte musicale dell'opera musicale denominata "S.", regolarmente depositata presso la Siae in data 25-28 novembre 2003; in data 10 gennaio 2014 il titolo dell'opera era stato modificato in "T. me to the sunshine"; - in data 29 ottobre 2013 le società U. M. Italia Srl, S. Srl e Z. & F. M. Srl avevano pubblicato l'opera musicale dal titolo "Quale senso abbiamo noi", attribuita ai sigg. A. F. e F. M. T. e interpretata dal sig. A. F., in arte Z.. - L'opera musicale S. presentava il carattere della creatività e dell'originalità, richiesti per la tutelabilità dell'opera; inoltre, dall'analisi comparativa dei due brani emergeva la coincidenza della melodia dei ritornelli: le prime cinque note dei ritornelli erano identiche, anche ritmicamente, oltre che melodicamente.

2. Si costituivano tutti i convenuti, con esclusione di F. M. T., contestando l'originalità e la novità del ritornello oggetto dell'allegata violazione.

2.1. In particolare, con comparsa depositata il 14 gennaio 2015, la convenuta U. M. ITALIA SRL chiedeva il rigetto di tutte le domande e, in via riconvenzionale, la condanna del sig. A. F. a manlevarla e a tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio, deducendo che: - la convenuta U. aveva stipulato in data 8 luglio 2010 un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica relativi all'opera musicale "Quale Senso Abbiamo Noi" e in data 9 luglio 2010 un contratto editoriale con Z. & F. M., S. ed i sig. ri A. F. e F. T., in forza dei quali U. diveniva società editrice cessionaria di ogni diritto esclusivo ed assoluto di sfruttamento economico del brano "Quale Senso Abbiamo Noi"; - il medesimo contratto editoriale prevedeva espressamente che l'autore garantisse l'originalità e la novità dell'opera, specificazione contrattuale del principio di cui all'art. 125 L.X. Pertanto, U. non aveva alcuna responsabilità, non avendo concorso alla creazione dell'opera "Quale Senso Abbiamo Noi".

2.2. Con comparsa depositata il 14 gennaio 2015, la convenuta S. SRL chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. del sig. A. F., nonché, nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree e, in via subordinata, la condanna del sig. A. F. a manlevarla, deducendo che: - il brano "S." non poteva essere oggetto di plagio non presentando il presupposto dell'originalità, necessario per la tutela dell'opera: infatti, gli elementi costitutivi del brano erano ripresi dalla antecedente letteratura musicale; tra le due composizioni, comunque, non vi era alcuna identità o somiglianza.

2.3. Con comparsa depositata il 30 dicembre 2014, i convenuti A. F. e la Z. & F. M. SRL chiedevano il rigetto delle domande attoree, deducendo che: - avevano contestato le violazioni subito dopo la ricezione della lettera inviata dagli attori il 25.02.2014, affermando la non sussistenza del plagio per carenza di originalità del brano S. e per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

L'unico elemento comune ai due brani era rappresentato dalla sequenza melodica di cinque note, riscontrabile in numerose altre opere musicali antecedenti e in particolare nelle preesistenti opere dei Doot Doot del gruppo Freur (1983), Dancing Q. degli Abba (1976) e Quando Il Sole Tornerà di A. (1967), che avevano la medesima melodia.

3. A. prima udienza del 3 febbraio 2015, il difensore di U. rinunciava all'eccezione d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 161 L.d.A. e 102 c.p.c. Dichiarata la contumacia del convenuto F. M. T., il giudice concedeva i richiesti tre termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. Rigettate

le richieste di prova orale formulate dagli attori e dalle convenute A. F. e Z. & F. M., in quanto superflue, e dalla convenuta U., poiché documentali, il Giudice nominava CTU il M. S. F..

Il difensore di parte attrice depositava in data 9 luglio 2015 istanza di sostituzione del CTU, M. S. F., per aver intrattenuto rapporti editoriali con la convenuta U., chiedendo altresì la nomina di un consulente fuori dal distretto per ragioni di opportunità. Rilevata la mancata comparizione del CTU all'udienza del 28 ottobre 2015, fissata per il conferimento dell'incarico, tenuto conto della richiesta attorea, il Giudice nominava, in sostituzione del M. F., il M. A. S.XX e, ai sensi dell'art. 22 disp. Att. c.p.c., disponendo la trasmissione del provvedimento al Presidente per l'autorizzazione alla nomina del CTU non iscritto all'albo del Tribunale di Milano.

All'udienza del 17 novembre 2015, il Giudice, ricevuto il giuramento di rito, sottoponeva al CTU il seguente quesito: "sentiti le parti e i loro CTP, esaminati gli atti e sentiti i brani musicali in oggetto, autorizzato il CTU ad acquisire, se ritenuto necessario, gli spartiti delle opere oggetto di contestazione e delle asserite anteriorità ("doot doot", "dancing queen", "gli uomini non cambiano" e "nel sole"): Accerti se l'opera musicale "T. to the S.", di cui sono autori e compositori gli attori, abbia i requisiti di creatività e originalità richiesti dalla normativa sul diritto d'autore; Accerti se il brano musicale "Quale Senso abbiamo Noi", di cui i signori F. e T. sono autori e compositori, interpretata da A. F., in arte Z. ed edita da U. M., costituisca plagio dell'opera musicale "T. to the S." con particolare riguardo ai ritornelli musicali, specificando in caso positivo, il gradiente quantitativo e qualitativo." Il CTU depositava tempestivamente la relazione peritale, concludendo: "1. evidente che il frammento in questione è del tutto comune e ampiamente sfruttato in ogni genere e ambito musicale, non usufruisce del criterio di originalità più volte citato, quindi è da ritenersi una semplice coincidenza.

2. Le parti melodiche e armoniche non risultano nella loro compiutezza, qualità e quantità intesa come approfondimento armonico, melodico, ritmico, sufficienti per determinare il plagio, in particolare la parte armonica che conferisce alla melodia un'intenzione diversa tra le due canzoni". All'udienza del 31 maggio 2016, fissata per la discussione della relazione peritale, il difensore degli attori eccepiva la nullità della CTU, poiché, a sua volta, il CTU aveva valutato alcuni documenti prodotti dai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali e chiedeva la rinnovazione della CTU. I difensori dei convenuti si opponevano alla richiesta di rinnovazione della CTU e contestavano l'eccezione di nullità, rilevando che erano stati effettuati richiami ad anteriorità, con opere accessibili a tutti, che rientrava nel potere del CTU acquisire.

Il Giudice, ritenuta l'opportunità di sentire nel contraddittorio i ritornelli dei brani musicali, dava disposizioni a tale fine, fissando altresì, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 20

settembre 2017, la quale veniva rinviata al 12 dicembre 2017, per il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti per la formazione del file contenenti le opere musicali di causa e le anteriorità. All'udienza del 12 dicembre 2017, i difensori tutti precisavano le conclusioni, e la causa era assegnata in decisione al Collegio, con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.

4. Sull'oggetto del contestato plagio.

L'oggetto del contestato plagio è relativo ad un ritornello dell'opera "Quale senso abbiamo noi", consistente in tre battute.

Le cinque note del ritornello (tre battute) sono coincidenti, per la sola parte melodica al ritornello che si trova nella composizione "T. Me T. T.X S.", che gli attori assumono plagiato.

5. Ciò premesso, va subito rilevato che la coincidenza di un frammento musicale melodico non integra, di per sé solo, plagio. A tale fine deve: 1) verificarsi la creatività del frammento musicale che si assume plagiato (Cass. 24594/2005, secondo cui: "Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta"); 2) valutarsi, sulla base della comparazione delle opere, se il plagio investa le componenti melodiche, armoniche e ritmiche.

6. Poste queste premesse, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il breve nucleo melodico, oggetto del giudizio, non sia tutelabile, perché banale e diffusissimo, tanto da essere utilizzato anche da compositori classici oltremodo risalenti; il breve nucleo melodico è privo, quindi, di effettiva originalità. Come il CTU ha concluso, il "frammento melodico", oggetto del giudizio, è "ampiamente usato e molto diffuso nell'ambito di tutta la storia della musica". Esso, dopo la coincidenza delle prime cinque note, procede in modo differente.

Ritornando nel prosieguo sul tema, il detto frammento melodico è anticipato da numerose opere musicali e registrazioni foniche "ormai storiche e in circolazione da anni", di cui il caso più evidente, quello dei Doot Doot, ove si riscontrano le cinque note, tre battute, tonalità e stesso andamento ritmico di "T. me to the sunshine". Non mancano riferimenti alla musica classica quale la cantata 140 di Bach.

7. sulla creatività e onere della prova.

La creatività dell'opera è un elemento costitutivo della fattispecie di plagio, da intendersi come presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 c.c. e art 1 LA). In quanto elemento costitutivo, l'onere della relativa prova incombe sull'attore, non essendovi alcuna presunzione di validità della privativa.

Nel caso di specie, la creatività del ritornello (non rilevando e non essendo neppure allegato il plagio dell'intera opera musicale) è stata contestata dai convenuti sin dal primo atto difensivo (e, per la verità, già prima dell'introduzione del giudizio, subito dopo la diffida), indicando alcune opere musicali anteriori, idonee a privare di novità ed originalità il ritornello, in quanto comune nel campo musicale. La specifica contestazione da parte dei convenuti comporta che la parte attrice non sia stata, quindi, esonerata dall'onere della prova dei fatti costitutivi.

Nel caso in esame, ben lungi dall'essere stata fornita la prova della creatività del "frammento musicale" oggetto del contestato plagio, è piuttosto emerso all'esito del giudizio che il frammento in questione "è del tutto comune e ampiamente sfruttato in ogni genere e ambito musicale e, quindi, privo del criterio di originalità".

8. sulla valutazione comparativa dei ritornelli musicali oggetto di giudizio.

Con riguardo all'analisi comparativa delle opere musicali Take Me T. T. S. e Quale Senso Abbiamo Noi, come si è già visto, essi sono composti da cinque note (tre battute), coincidenti per la parte melodica.

Quale senso abbiamo noi, a differenza di Take Me T. T.X S., procede con una "coda"; "l'armonizzazione è completamente differente"; "le strofe sono talmente diverse da non poter essere paragonate"; "l'incipit delle due strofe è diverso"; "l'impatto emotivo è completamente opposto"; "le due opere appartengono a categorie musicali diverse: Quale Senso Abbiamo Noi appartiene al genere conosciuto come pop melodico, mentre Take Me T. T.X S. appartiene al genere dance m.". L'armonia, che ha rilievo fondamentale nel determinare le intenzioni dei compositori, conferisce uno stato d'animo e un atteggiamento completamente differente tra i due brani, "le funzioni degli accordi dei due brani in oggetto, escludendo il DO+ iniziale (primo grado), sono tutte diverse".

9. sulla originalità.

L'opera, per poter essere protetta e dotata di originalità, deve presentare idee che siano rappresentate in modo personale dall'autore, così da far ricondurre l'opera stessa al suo creatore.

Nel caso di specie, il ritornello in esame dell'opera "T. me to the sunshine" non è dotato del requisito di originalità, mancando esso di una individualità caratterizzante, riconducibile ai suoi

autori. La sequenza melodica del ritornello, oggetto del lamentato plagio, che si ritrova nella composizione "T. me to the sunshine", è presente, in modo pressoché identico - e, quindi, non caratterizzante ed identificativo della personalità artistica degli attori - in numerose composizioni preesistenti rispetto a quella attorea, come "Doot Doot" (del 1983), "Dancing Q." (del 1976), "Gli uomini non cambiano" (del 1992), "Nel sole" (del 1967), nonché in composizioni di musica classica, quali quelle composte da Bach e Tchaikovsky, ed ancora in altre anteriorità musicali diverse ed ulteriori, quali alcune colonne sonore della 20th Century Fox, in particolare la "C. di Natale", risalente al 1958, del film "A. superstar".

10. sulla carenza di plagio, con particolare riguardo all'armonia.

La carenza di originalità del ritornello, di cui si è lamentato il plagio, perché il "frammento in questione è del tutto comune e ampiamente sfruttato in ogni genere e ambito musicale ed è quindi privo del criterio di originalità", determina, di per sé, il rigetto della domanda attorea.

Per completezza, va altresì rilevato che il plagio è da escludersi, non solo per la carenza di originalità del detto frammento melodico, ma anche per la presenza di sostanziali differenze e in particolare della componente armonica, idonea a conferire uno stato d'animo diverso alle due opere (ritornelli) in esame. Si riportano, sul punto, le pertinenti e condivise osservazioni del CTU: il ritornello di Quale senso abbiamo noi, a differenza di Take me to the sunshine, "procede continuando con una coda o meglio con un codino, l'armonizzazione è completamente differente a parte la prima battuta. Non pare possibile, invece, paragonare le strofe, troppo diverse tra loro. Ritengo comunque che l'incipit sia differente tra i due pezzi. L'impatto emotivo è completamente opposto. Come di prassi, utilizzano entrambe la forma canzone', ma le due opere appartengono a categorie musicale diverse: Quale senso abbiamo noi appartiene al genere conosciuto come pop melodico', mentre Take me to the sunshine appartiene al genere dance music".

11. Sulle censure metodologiche e contenutistiche alla CTU

La difesa degli attori ha sollevato numerose critiche all'operato del CTU, sia con riguardo al metodo che al contenuto della relazione depositata.

Le doglianze sono del tutto infondate.

Il CTU ha identificato, nel contraddittorio con i Consulenti di parte, il metodo operativo di analisi (pag. 1 relazione CTU), ha proceduto all'esame delle opere oggetto di valutazione comparativa, applicando i criteri condivisi con le parti, ha preso in esame le anteriorità indicate dalle parti nel corso del processo, ha concesso alle parti, sia nel corso delle operazioni, che successivamente alla redazione della bozza, i termini per eventuali osservazioni (si veda il verbale delle operazioni del

12 gennaio 2016, ove individuati i criteri di valutazione della sussistenza dell'eventuale sussistenza del plagio, il CTU ha analizzato le opere, "considerando le caratteristiche di novità, creatività, originalità, compiutezza, quantità e qualità (intesa come approfondimento armonico, melodico, ritmico)". Con riguardo al contenuto della consulenza, il CTU, individuati i criteri per la valutazione del plagio, è passato ad esaminare le opere musicali, con particolare riguardo alla componente melodica e a quella armonica, specificando che "l'armonia, che in questo caso, ma potrei dire "in ogni composizione", ha una rilevanza fondamentale nel determinare le intenzioni dei compositori, conferisce uno stato d'animo ed un atteggiamento completamente differenti tra i due brani. (...) Le funzioni degli accordi dei due brani in oggetto (...) sono tutte diverse. Il fatto che ci siano note in comune fra gli accordi non è un fattore decisivo, ma è nella stessa natura degli accordi. Secondo i ben noti principi che formano oggetto di studio in seno ai corsi di armonia complementare, è sufficiente cambiare una nota di un accordo per stravolgere l'armonia. Nel sistema tonale la gerarchia dei gradi è imprescindibile ed inequivocabile: cosa diversa sarebbe, se si trattasse di dodecafonìa, ma non è questo il caso" (pag. 2 relazione CTU). Pur partendo dalla corretta considerazione che l'identità di un frammento melodico possa, in linea teorica, integrare plagio, il CTU è giunto, nel caso concreto, alla motivata conclusione della carenza di plagio, sia considerando l'assenza di originalità, che sulla base di una valutazione comparativa dei ritornelli, condotta metodologicamente in conformità ai criteri enunciati e concordati con i CTP, in sede di operazioni peritali. Con riguardo alla carenza di originalità, ha, quindi, concluso, come si è già visto, che, nel caso concreto, "è evidente che il frammento in questione è del tutto comune e ampiamente sfruttato in ogni genere e ambito musicale, non usufruisce del criterio di originalità"; con riguardo al secondo profilo, che "le parti melodiche e armoniche non risultano nella loro compiutezza, qualità e quantità intesa come approfondimento armonico, melodico, ritmico, sufficienti per determinare il plagio, in particolare la parte armonica che conferisce alla melodia un'intenzione diversa tra le due canzoni". Nel giungere a tali conclusioni ha osservato, in modo coerente, logico e conciso, che: "la parte in esame è riferita soltanto ad un frammento melodico (tre battute), dovendosi peraltro ricordare che può essere sufficiente anche un frammento identico di poche note per integrare un plagio, ma occorre considerare che il frammento in questione, come dimostrato, è ampiamente usato e molto diffuso nell'ambito di tutta la storia della musica". I CTP di parte convenuta hanno dimostrato ampiamente le possibili similitudini, a partire da "Dancing queen" degli , la prima parte del ritornello, "Gli uomini non cambiano" di M.X M., "Nel sole" di A. C. e, l'esempio più eclatante, "Doot doot" dei Freur". ... "ivi, infatti, si riscontrano le cinque note (tre battute), la tonalità, lo stesso andamento ritmico, che coincidono perfettamente con "T. me to the sunshine". Ha altresì aggiunto che: "non mancano riferimenti storici", espressamente indicati in il tema principale del concerto n. 1

per pianoforte orchestra di Tchaikovsky (nel quale corrispondono tutte e 6 le note del ritornello di "T. me to the sunchine"), la cantata BWV140 di Bach (Wachet aut, ruft uns die Stimme)

12. sulla violazione degli artt. 183, VI co. e 194 c.p.c.

Gli attori hanno dedotto la violazione degli artt. 183 sesto comma e 194 c.p.c., che, a loro dire, sarebbe derivata dall'acquisizione, nel corso delle operazioni peritali, di uno spartito "non originale" dell'opera "Doot Doot", nonché dei brani "Concerto N.1 di Tchaikovsky" e "Wachet Auf, ruf uns die Stimme" BWV 645, corale di J.S. Bach" (vedi verbale CTU 12 gennaio 2016). Si tratta di anteriorità, alcune delle quali, ad es. l'opera "Doot Doot" di Freur, erano state indicate dai convenuti, a contestazione della creatività, sin dal primo atto difensivo e, anzi, prima dell'instaurazione del giudizio (si vedano i riscontri alla diffida dell'attore, sub doc 1, datato 6/3/2014 e doc 2 dat 18/3/2014, entrambi prodotti dal convenuto F.) ed altre, quali le opere classiche di Tchaikovsky" e di Bach", che erano state indicate dai convenuti nel corso delle operazioni peritali.

Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcuna violazione procedimentale da parte del CTU, e tantomeno una violazione integrante la nullità della relazione. Si è già visto che il CTU ha sottoposto al contraddittorio i temi d'indagine, consentendo ai consulenti di formulare osservazioni, sia nel corso delle operazioni peritali che, come è previsto dall'art. 192 c. p. c., successivamente al deposito della bozza di relazione.

Con riguardo alle sopra descritte specifiche violazioni contestate dagli attori, si osserva che il CTU, sulla base delle conoscenze musicali specialistiche, deve stabilire, anzitutto se l'opera (qui il solo ritornello) sia dotata di creatività, alla luce delle anteriorità conosciute e appartenenti al patrimonio artistico.

Pertanto, il CTU, chiamato a esprimere un giudizio sul valore creativo delle opere, e quindi sulla sua proteggibilità, non solo può, ma anzi deve utilizzare le proprie nozioni specialistiche di tecnico del ramo, valutando le anteriorità appartenenti al patrimonio artistico, a fortiori se segnalate dalle parti nel processo e, comunque, nel corso delle operazioni peritali.

L'indicazione di una anteriorità non è oggetto di prova in senso tecnico e, come è stato affermato in dottrina, "la sottoposizione al CTU del documento è espressione di una attività di cooperazione delle parti all'espletamento della ricostruzione, che potrebbe essere acquisita anche d'ufficio dal CTU o della cui acquisizione potrebbe non esserci alcuna necessità", perché rientrando nelle conoscenze specialistiche del CTU, il quale è, dal canto suo, tenuto, a indicare le fonti del giudizio, per consentire al giudice e alle parti un controllo sul suo operato.

Ritornando al caso di specie, le anteriorità indicate dalle parti nel corso del processo, ben potevano, ed anzi dovevano, essere oggetto di esame da parte del CTU e ciò a prescindere dalla produzione dei relativi spartiti nei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., poiché rientranti nel patrimonio di conoscenze specialistiche del CTU, che poteva acquisirli d'ufficio, oppure tenerne conto senza acquisire gli spartiti, ma dando conto nella relazione della fonte del suo giudizio.

Ed inoltre, con particolare riguardo alle peculiarità del caso di specie, si osserva altresì quanto segue.

- L'antiorità di Doot Doot, di per sé distruttiva dell'originalità, era stata indicata dai convenuti, a contestazione della creatività, ancor prima dell'instaurazione del giudizio; - le partiture originali erano del tutto superflue per la "presenza di registrazioni foniche storiche ormai storiche". - Quelle anteriorità musicali che gli attori lamentano fossero state segnalate dalle parti nel corso delle operazioni peritali, ossia la corale di J.S. Bach, rientravano nel patrimonio classico di conoscenze che il CTU, in forza delle sue competenze specialistiche, poteva valutare, ai fini della sussistenza dei requisiti di originalità, a prescindere dalla produzione delle partiture e tantomeno di spartiti originali.

- Le parti hanno avuto modo di formulare osservazioni e difendersi, sia nell'ambito del procedimento che del subprocedimento peritale, ove si è sviluppato un ampio contraddittorio sui temi oggetto di indagine, senza che vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e a fortiori senza che vi sia stata alcuna concreta ed effettiva lesione per la parte attrice, sulla quale, tra l'altro incombe l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione proposta.

13. sulla critica che il CTU non avrebbe tratto alcuna conseguenza dalla identità della sequenza melodica dei ritornelli.

La difesa degli attori si è diffusamente lamentata che la CTU sia incorsa in errore per avere escluso il plagio, nonostante avesse accertate le note identiche del ritornello.

La doglianza è del tutto priva di pregio considerato che, come già argomentato, la coincidenza della componente melodica non integra di per sé plagio, dovendosi riconoscere rilievo alla componente armonica, che nel caso di specie è "completamente differente" e conferisce uno stato d'animo e un atteggiamento completamente diverso alle opere in esame.

14. Spese A. soccombenza degli attori -che hanno instaurato la presente causa nonostante i convenuti avessero specificamente contestato già prima dell'instaurazione del giudizio la creatività del ritornello oggetto del giudizio, indicando le anteriorità distruttive- segue la loro condanna alla integrale rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti. A. luce di tali criteri, valutata

L'articolata attività difensiva svolta, applicate le tariffe vigenti con riguardo alle cause di valore indeterminabile di complessità alta (da 52.000 a 260.000), si liquida in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, a titolo di compensi, euro 14.000, 00, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, ed euro 1500, 00 a titolo di spese non imponibili in favore di Sugar. Le spese di CTU e quelle di CTP sono poste integralmente a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa - A -, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da A. C., S. Z., C. P. e la B. A. M. SRL nei confronti di U. M. ITALIA SRL, A. F., la Z. & F. M. SRL, S. SRL e F. M. T., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta le domande proposte dagli attori.

- Condanna gli attori alla integrale rifusione delle spese processuali, liquidate in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, a titolo di compensi, in euro 14.000, 00, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, euro 1500, 00 a titolo di spese non imponibili in favore di Sugar. - Pone integralmente a carico degli attori le spese di CTU e di CTP (liquidate, queste ultime, in euro 1072, 00 per parte convenuta F., euro 2.XX, 00 per parte convenuta S. ed euro 1599, 71 per la convenuta U.).

Così deliberato in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2018

Il Giudice Relatore, dott. ssa *Silvia Giani*

Il Presidente, dott. ssa *Alessandra Dal Moro*